



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare Mensile n. 5-2019

del 07 marzo 2019

MARZO 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
7.3.2019	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2019", approvato dall'Agenzia delle Entrate; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche. <p>Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):</p> <ul style="list-style-type: none"> • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. <p>Possono essere inviate dopo il 7.3.2019 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2019 (31.10.2019) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione dei modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti.
7.3.2019	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2019	<p>I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2019.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2019". Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840.</p> <p>Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli</p>

		<p>730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.</p> <p>Il “Quadro CT” della “Certificazione Unica 2019” deve essere compilato anche nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’intermediario delegato abbia comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessazione del rapporto; • il sostituto d’imposta non ha provveduto alla variazione con la presentazione dell’apposito modello “CSO”.
8.3.2019	Trasmissione dati spese recupero edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali	<p>Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2018 devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2018 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e antisismici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; • all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
8.3.2019	Trasmissione dati cessione detrazione per interventi antisismici o di riqualificazione energetica	<p>Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alla cessione a terzi, nell’anno 2018, del credito corrispondente alla detrazione d’imposta spettante ai condòmini per interventi di riqualificazione energetica o antisismici effettuati sulle parti comuni condominiali.</p>
12.3.2019	Correzione Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono ritrasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le corrette “Certificazioni Uniche 2019”, relative al 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; • mediante la sostituzione o l’annullamento delle certificazioni errate inviate entro il 7.3.2019, con il modello “ordinario”; • al fine di evitare l’applicazione delle previste sanzioni.
14.3.2019	Richiesta erogazione “Voucher digitalizzazione	<p>Le Micro, piccole e medie imprese assegnatarie del “Voucher digitalizzazione” devono presentare la richiesta telematica di erogazione dell’agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite l’apposita procedura disponibile sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it); • a pena di decadenza.
18.3.2019	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	<p>Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione

		<p>non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. <p>L'importo della tassa prescinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal numero dei libri e registri; • dalle relative pagine.
18.3.2019	Versamento saldo IVA 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018 (modello IVA 2019).</p> <p>Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro l'1.7.2019, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo; • oppure entro il 31.7.2019, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
18.3.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2019; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.3.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2019; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 non è di almeno 500,00 euro.</p>
18.3.2019	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1° marzo.

21.3.2019	Credito d'imposta riquilificazione alberghi	<p>Le strutture alberghiere e gli agriturismi, esistenti all'1.1.2012, devono effettuare, entro le ore 16.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la registrazione sul Portale del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo (http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/); • la compilazione dell'istanza al fine di presentare in via telematica le domande di concessione del credito d'imposta per interventi di ristrutturazione e riquilificazione, in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2018. <p>La presentazione delle domande è prevista a partire dalle ore 10.00 del 3.4.2019 e fino alle ore 16.00 del 4.4.2019 (rileva l'ordine cronologico di presentazione).</p>
25.3.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di febbraio 2019, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di febbraio 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
31.3.2019	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on-line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nel 2019; • al fine di beneficiare dell'apposito credito d'imposta.
31.3.2019	Presentazione domande per il "bonus impianti calcistici"	<p>Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati.

		Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.3.2019	Presentazione domande per il "bonus quotazione"	<p>Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell'anno 2018 devono presentare la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall'1.1.2018, relativi alla quotazione; • al Ministero dello Sviluppo economico, all'indirizzo PEC dgpipmi.div05@pec.mise.gov.it, utilizzando l'apposito modulo e allegando la prevista documentazione. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
1.4.2019	Certificazione redditi da lavoro	<p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della "Certificazione Unica 2019", approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2018 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2018" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2018), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2019".</p>
1.4.2019	Certificazione dividendi	<p>I soggetti che, nel 2018, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dividendi corrisposti; • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663.</p>
1.4.2019	Certificazione capital gain	<p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "capital gain"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2018.</p> <p>L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".</p> <p>Per la certificazione in esame non è previsto un apposito</p>

		modello.
1.4.2019	Altre certificazioni	<p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2018, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).</p> <p>La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; delle ritenute operate.
1.4.2019	Modello "EAS"	<p>Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS":</p> <ul style="list-style-type: none"> se nell'anno 2018 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. <p>La presentazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
1.4.2019	Comunicazione interventi recupero edilizio con risparmio energetico	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> di recupero edilizio, antisismici e di arredo, dai quali deriva un risparmio energetico; ultimati dall'1.1.2018 al 31.12.2018. <p>La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura del sito https://ristrutturazioni2018.enea.it.</p> <p>Per gli interventi conclusi dall'1.1.2019, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p>
1.4.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2019. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

1.4.2019	Dichiarazione per la "Tobin tax"	I contribuenti che, nel 2018, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none">• l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT";• in via telematica. In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.
----------	----------------------------------	--

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM